



# PROVINCIA DI CREMONA

## STATUTO

Approvato con delibere di Consiglio Provinciale n. 3 del 26/1/2000 e n. 33 del 22/3/2000.

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

#### CAPO I

#### PROVINCIA DI CREMONA

#### Art. 1

#### Provincia di CREMONA

1. La Provincia di Cremona è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. La Provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo in forme e modi compatibili con le peculiari caratteristiche storiche e ambientali.
3. La Provincia di Cremona - che vanta una storia di impegno sociale e civile e di lotte condotte dai suoi cittadini per la libertà e la democrazia - esercita le sue funzioni in coerenza con le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione alla Repubblica. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.

4. La Provincia ha autonomia statutaria, regolamentare, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. La Provincia è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6. La Provincia di Cremona ispira altresì la sua azione alla convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale e all'insieme delle norme comunitarie.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 8.6.1990, n. 142, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi contenuti in tale legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

## **Art. 2**

### **Territorio**

1. La Provincia di Cremona è costituita dalla cultura, dalle tradizioni, dalla storia, dalla popolazione e dai territori dei seguenti comuni:

Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Calvatone, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castelgabbiano, Castelleone, Castelveverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco

Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spineda, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido.

### **Art. 3**

#### **Capoluogo e sede**

1. La sede della Provincia di Cremona è nella città di Cremona. La Provincia esercita le proprie funzioni anche in altre sedi dislocate sul territorio.

### **Art.4**

#### **Gonfalone, stemma e sigillo**

1. La Provincia di Cremona quale segno distintivo ha un proprio gonfalone, stemma e un proprio sigillo adottati ed approvati nei modi di legge.

2. L'uso del gonfalone, dello stemma e del sigillo è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di regolamentare la concessione in uso dello stemma ad altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale.

## **CAPO II**

## **FUNZIONI DELLA PROVINCIA**

### **Art. 5**

#### **Funzioni proprie**

1. La Provincia è titolare delle funzioni amministrative proprie previste dalla legge.
2. La Provincia esercita le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale vengono esercitate dalla Provincia sulla base di attribuzione attuata con legge regionale.
3. La Provincia accetta ed esercita le funzioni delegate dalla Regione solo se contemporaneamente ad esse vengono attribuite le risorse necessarie a rendere effettivo il loro esercizio.
4. La Provincia promuove e sostiene con idonee iniziative ogni possibile decentramento dello Stato e della Regione.

### **Art. 6**

#### **Funzioni amministrative regionali esercitate tramite uffici provinciali**

1. Ai sensi dell'art. 118 comma 3 della Costituzione gli uffici della Provincia possono esercitare funzioni amministrative di competenza della Regione Lombardia se congruamente finanziate.

### **Art. 7**

#### **Funzioni di cooperazione con Paesi Esteri**

1. La Provincia di Cremona persegue forme di cooperazione e di sviluppo dei popoli attraverso iniziative di carattere culturale e sociale.
2. La Provincia, nell'azione di cooperazione e solidarietà concreta con i poteri locali e regionali di ogni Paese, si propone anche di apportare il suo contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo e della sua dignità nella ricerca permanente della pace e della giustizia.

## **Art. 8**

### **Funzioni amministrative**

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale ad essa attribuite dalla legislazione statale.
2. La Provincia esercita altresì le funzioni ed i compiti amministrativi ad essa conferiti con i provvedimenti regionali di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.

## **Art. 9**

### **Funzioni promozionali, di coordinamento e di realizzazione di opere di interesse provinciale**

1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività e servizi e realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale, ambientale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo, ricreativo e dello spettacolo.
2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
3. La Provincia, in collaborazione con i Comuni ed altri Enti o Associazioni e sulla base di programmi, promuove, inoltre, iniziative volte alla valorizzazione della presenza universitaria, della formazione superiore e del loro potenziamento sul territorio nazionale.

## **Art. 10**

### **Compiti di programmazione**

1. La Provincia ha i seguenti compiti di programmazione:
  - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;

e) i piani di coordinamento di settore, in accordo con i Comuni interessati.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. La Provincia cura e sollecita che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tengano conto dei suoi programmi pluriennali.

## **Art. 11**

### **Promozione e sviluppo del Terzo Settore**

1. La Provincia riconosce e promuove il Terzo Settore nella pluralità delle sue forme (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale) quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e della comunità nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e provinciale, nel rispetto dei principi del pluralismo e della pari opportunità.

2. La Provincia adempie alla funzione di tenuta del Registro Provinciale dell'associazionismo in attuazione della normativa vigente.

Il Presidente della Provincia può convocare in apposita conferenza le associazioni iscritte al Registro, al fine di migliorare la comunicazione e la reciproca informazione.

L'iscrizione al Registro non dà luogo ad un diritto di ricevere finanziamenti dalla Provincia.

## **Art. 12**

### **Ambienti fluviali e navigazione**

1. Per collocazione geografica e tradizione storica del proprio territorio percorso dai quattro fiumi Po, Adda, Oglio, Serio, la Provincia di Cremona persegue finalità di valorizzazione dell'ambiente fluviale e dei suoi monumenti naturali; promuove e partecipa altresì ad ogni iniziativa volta allo sviluppo della politica idroviaria e della intermodalità dei sistemi di trasporto, a sostegno dello sviluppo locale.

2. La Provincia, consapevole delle interconnessioni economiche, sociali, ambientali che il fiume Po riveste per il territorio cremonese, si impegna a promuovere e sostenere - in concorso con

Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti, in confronto con le autorità di bacino - le iniziative volte ad affrontare positivamente le questioni relative alla salvaguardia dell'ambiente, della qualità delle acque, delle opere di difesa e di sistemazione dell'alveo, perché il Po adempia alle sue funzioni di grande via di collegamento con il mare.

### **Art. 13**

#### **Altre funzioni**

1. Ad integrazione delle funzioni elencate nei precedenti articoli, la Provincia interviene anche su altre materie o funzioni che siano riconosciute di utilità pubblica con atti fondamentali del Consiglio Provinciale.
2. Nei modi indicati nel comma precedente ed in conformità agli indirizzi della programmazione provinciale la Provincia promuove e sostiene iniziative, attività e progetti nei comparti agricolo, agro-ambientale e agro-alimentare, industriale ed artigianale per l'importanza e la peculiarità che essi rivestono nell'economia complessiva del territorio.
3. La Provincia, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale, turistica ed economica del proprio territorio, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio e di quello artistico-monumentale, può erogare contributi a persone ed enti pubblici e privati.
4. La Provincia favorisce lo sviluppo della cooperazione tra imprese, produttori, lavoratori, utenti e consumatori per promuovere uno sviluppo imprenditoriale che persegua fini di solidarietà sociale.
5. La Provincia favorisce inoltre il diffondersi di una cultura legata ai valori dello sviluppo sostenibile ed opera perché le scelte che vengono compiute sul territorio provinciale rispettino tali valori.

### **CAPO III**

#### **ALBO PRETORIO**

### **Art. 14**

## **Albo pretorio**

1. La Provincia ha un albo pretorio, ubicato nella propria sede, per la pubblicazione di tutti gli atti da portare a conoscenza del pubblico.
2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.
3. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Provinciale, nonché le determinazioni, i decreti e le ordinanze sono pubblicati, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. I regolamenti provinciali sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.
5. Il Segretario Generale provinciale è responsabile della pubblicazione e può conferire, con proprio decreto, ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.

## **TITOLO II**

### **CIRCONDARI**

#### **Art. 15**

#### **Circondario di Crema**

1. Per l'organizzazione periferica dei servizi degli uffici provinciali è istituito il Circondario di Crema comprendente i seguenti comuni:

Crema capocircondario,

Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castelgabbiano, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano, Cumignano sul Naviglio,

Dovera, Fiesco, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

#### **Art.16**

##### **Circondario di Casalmaggiore**

1. Per l'organizzazione periferica dei servizi degli uffici provinciali è istituito il Circondario di Casalmaggiore comprendente i seguenti comuni:

Casalmaggiore capocircondario,

Ca' d'Andrea, Calvatone, Casteldidone, Cingia de' Botti, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido.

#### **Art. 17**

##### **Assemblea dei Sindaci del Circondario**

1. Apposito Regolamento disciplina l'istituzione dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

#### **Art. 18**

##### **Uffici circondariali**

1. I Circondari dispongono degli uffici stabiliti con atto della Provincia.

#### **Art. 19**

##### **Servizi circondariali**

1. Nei Circondari sono organizzati i servizi stabiliti con atto della Provincia.

### **TITOLO III**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### **CAPO I**

#### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

##### **Art. 20**

##### **Principi**

1. I cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti nel territorio della provincia di Cremona partecipano, in forma singola o associata, all'esercizio delle funzioni ed all'attuazione dei programmi della Provincia.

Le relative forme, le procedure ed i termini posti a garanzia di tali iniziative, sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione, nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.

##### **Art. 21**

##### **Riunioni e assemblee**

1. Al fine di segnalare agli Organi di Governo bisogni ed esigenze della collettività provinciale, o discutere problematiche riconducibili alle funzioni o ai compiti istituzionali della Provincia, i soggetti di cui all'art. 20 possono indire riunioni e assemblee, utilizzando per il loro svolgimento locali od altri spazi messi a disposizione dalla Provincia.

##### **Art. 22**

##### **Istanze, petizioni e proposte**

1. I soggetti descritti nell'art. 20 possono avanzare istanze, petizioni e proposte per sollecitare il compimento o l'adozione di atti doverosi o necessari per l'interesse collettivo da parte dei competenti Organi provinciali.

2. Ai fini del presente Titolo, si intendono per istanze le richieste presentate per sollecitare il

compimento di atti dovuti da parte dell'Amministrazione; per petizioni le iniziative dirette a porre all'attenzione degli Organi di Governo comuni bisogni o necessità; per proposte le richieste tendenti all'adozione, da parte dell'Organo competente, di un atto che risponda ad un interesse collettivo.

### **Art. 23**

#### **Consultazioni**

1. La Provincia promuove forme di consultazione diretta di cittadini, enti ed associazioni per acquisire elementi di valutazione nei confronti di iniziative, proposte, servizi comunque di competenza della Provincia.

Tali consultazioni si svolgono nelle forme ritenute adeguate allo scopo e rispondenti a criteri di economicità e snellezza.

### **Art. 24**

#### **Consulte**

1. La Provincia istituisce le Consulte quali strumenti di raccordo permanente con le istituzioni e le associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le sue funzioni.

Il funzionamento delle Consulte, convocate per esprimere parere nei rispettivi ambiti di competenza, è disciplinato da apposito atto consiliare.

### **Art. 25**

#### **Referendum**

1. La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione all'amministrazione locale, i referendum consultivi o abrogativi, di iniziativa popolare o di iniziativa dei Comuni.

2. E' consentito indire referendum consultivi per materie di competenza del Consiglio Provinciale ed aventi rilevanza generale.

3. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di

norme regolamentari emanate dalla Provincia o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

4. Non possono comunque formare oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) la revisione dello Statuto della Provincia e delle aziende speciali;
- b) i regolamenti interni della Provincia;
- c) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) l'elezione, la designazione, la nomina, la decadenza e la revoca di persone;
- e) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Provincia e delle aziende ed istituzioni;
- f) le tariffe ed i tributi;
- g) gli interventi e le iniziative della Provincia che hanno già determinato impegni contrattuali o prodotto effetti di diritto e prerogative dei terzi interessati.

5. I piani, i programmi ed i progetti per i quali le disposizioni di legge prescrivano diverse ed altre forme di partecipazione possono essere sottoposti soltanto a referendum consultivo.

6. Il referendum consultivo può essere proposto da almeno il 3% degli elettori risultanti dall'ultima revisione annuale delle liste elettorali.

7. Il referendum abrogativo può essere proposto da almeno il 5% degli elettori risultanti dall'ultima revisione annuale delle liste elettorali.

8. I referendum possono essere proposti anche da almeno 15 Consigli Comunali, suddivisi sul territorio del Circondario cremasco, del Circondario casalasco e dei rimanenti Comuni di cui all'art.2, rappresentanti almeno 1/6 della popolazione residente in ognuno dei predetti territori, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione nominata secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale.

10. Ai fini della richiesta di referendum, i promotori depositano i quesiti, unitamente ad un numero di firme non minore di 1.000 elettori, presso la Segreteria Generale della Provincia, che ne dà atto con apposito verbale.

11. Entro quarantacinque giorni dal deposito, la Commissione di cui al comma 9 si pronuncia sull'ammissibilità del quesito.

12. In caso di pronuncia di ammissibilità, la raccolta delle restanti firme deve essere completata entro i successivi tre mesi.

13. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia ed è svolto, in base al Regolamento, secondo i principi della massima semplicità delle forme, preferibilmente in concomitanza con altre consultazioni referendarie a carattere nazionale, o elezioni politiche nazionali o regionali.

14. Perché il referendum abrogativo sia valido, è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 50% degli aventi diritto.

15. Non è ammesso il referendum negli ultimi 6 mesi di durata in carica del Consiglio Provinciale e nei primi 6 mesi di quello nuovo.

16. Gli esiti del referendum consultivo sono valutati, entro 30 giorni dal suo svolgimento, dal Consiglio Provinciale, che decide motivatamente al riguardo.

17. Apposito Regolamento disciplina le forme, i modi ed i tempi per la proposta e lo svolgimento dei referendum.

## **CAPO II**

### **DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI**

#### **Art. 26**

#### **Principi**

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione per espressa previsione di legge o per effetto di temporanea e motivata

dichiarazione del Presidente della Provincia, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

#### **Art. 27**

### **Accesso agli atti ed alle informazioni**

1. Per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo imparziale svolgimento, la Provincia assicura a tutti i cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi formati dalla Provincia o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa della stessa. La Provincia riconosce ed assicura inoltre il diritto di ottenere informazioni sull'attività degli uffici e dei servizi dipendenti, su quella degli enti delegati e dipendenti, sui dati e sugli elementi comunque in possesso dei diversi uffici e servizi.

2. Le modalità di esercizio di tale diritto, l'individuazione dei responsabili ed i termini per la conclusione del procedimento di accesso, i casi di esclusione o differimento dell'accesso, i mezzi posti a garanzia di tale diritto sono disciplinati dal "Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi".

### **CAPO III**

### **DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 28**

#### **Istituzione**

1. E' istituito nella Provincia di Cremona il Difensore Civico.

#### **Art. 29**

#### **Funzioni**

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Provincia.

2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini che siano lesi nei loro

diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati dalla Provincia. Il Difensore Civico esercita altresì la funzione di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ad esso sottoposte da almeno un quarto dei Consiglieri Provinciali con le forme ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

3. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento, da cittadini e non cittadini comunque domiciliati nel territorio provinciale. Il Difensore Civico fornisce entro trenta giorni una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

4. Il Consiglio Provinciale, la Giunta, i dirigenti ed i funzionari collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

5. Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità.

6. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Provinciale e ai Capigruppo, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

7. Se nel corso della sua attività, il Difensore Civico riscontra disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa per cui possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad investire della questione il Presidente che attiva il Direttore Generale per le eventuali ulteriori incombenze.

8. Il Consiglio Provinciale, esaminate le relazioni del Difensore Civico, adotta le determinazioni di

propria competenza.

### **Art. 30**

#### **Elezione**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento.

### **Art. 31**

#### **Ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) i membri dell'Organo Regionale di Controllo, gli amministratori di enti pubblici, istituti pubblici ed aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
- d) non sono eleggibili i candidati alle elezioni politiche e amministrative dell'ultima tornata.

### **Art. 32**

#### **Incompatibilità**

1. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con cariche pubbliche conseguenti a nomine da parte di organi elettivi.

### **Art. 33**

#### **Obbligo di residenza**

1. Il Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nella provincia di Cremona.

### **Art. 34**

### **Durata in carica**

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

### **Art. 35**

#### **Cessazione dalla carica (dimissioni, decadenza, revoca)**

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.
2. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Provinciale.
3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione formale da parte del Presidente della Provincia.
4. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 36**

#### **Sede, indennità e mezzi**

1. Al Difensore Civico è assegnata idonea sede.
2. Il Difensore Civico - per l'espletamento delle sue funzioni - si avvale di appositi uffici e di personale.
3. Il compenso spettante al Difensore Civico è fissato dal Consiglio Provinciale prima della nomina.

### **Art. 37**

#### **Convenzioni**

1. Per favorire l'istituzione generalizzata del Difensore Civico, la Provincia stipula convenzioni con i

Comuni che ne facciano richiesta, qualora i Comuni e la Provincia abbiano eletto il medesimo Difensore Civico (o i medesimi Difensori Civici).

## **TITOLO IV**

### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### **Art. 38**

#### **Organi Istituzionali**

1. Sono Organi elettivi della Provincia il Presidente ed il Consiglio Provinciale.
2. La Giunta Provinciale è nominata dal Presidente ai sensi del successivo art.70 del presente Statuto.

## **CAPO I**

### **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

#### **Art. 39**

#### **Elezione**

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

#### **Art. 40**

#### **Primi adempimenti**

1. Il Presidente presta davanti al Consiglio Provinciale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Entro il termine previsto dall'art. 52 del presente Statuto il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

#### **Art. 41**

##### **Distintivo del Presidente**

1. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

#### **Art. 42**

##### **Competenze**

1. Il Presidente della Provincia:

- a) è l'Organo responsabile dell'amministrazione della Provincia;
- b) rappresenta l'ente e sottoscrive la procura alle liti;
- c) convoca e presiede la Giunta formulando appositi ordini del giorno e fissandone la data;
- d) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicepresidente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- e) revoca uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti della Provincia;
- g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
- i) mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- l) indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni

- del Consiglio e della Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale della Giunta;
- m) può conferire occasionalmente ai Consiglieri l'incarico a svolgere determinati compiti, per i quali compete esclusivamente il rimborso spese;
- n) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari comitati di Assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza;
- o) indirizza al Segretario Generale le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici provinciali e controlla l'operato del Segretario Generale negli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni;
- p) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

### **Art. 43**

#### **Funzioni vicarie**

1. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento e nei casi previsti dall'art. 44 del presente Statuto, è sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce altresì il Presidente in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 55/90 e successive modificazioni.
3. In caso di decadenza ex artt. 44 e 73 del presente Statuto, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.

### **Art. 44**

#### **Cessazione dalla carica**

1. I casi in cui il Presidente cessa dalla carica sono disciplinati dalla legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta

rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

## **CAPO II**

### **CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **Art. 45**

##### **Autonomia del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa. Esso dispone di servizi, attrezzature e risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

2. Le modalità della gestione di tali risorse sono disciplinate dal Regolamento degli Organi Istituzionali.

#### **Art. 46**

##### **Elezione**

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

#### **Art. 47**

##### **Composizione**

1. La composizione del Consiglio Provinciale è regolata dalla legge.

## **Art. 48**

### **Durata in carica**

1. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## **Art. 49**

### **Presidente e Vicepresidente del Consiglio**

1. Il Consiglio Provinciale, nella sua prima seduta, esauriti gli argomenti preliminari previsti dalla legge, elegge un Presidente ed un Vicepresidente mediante votazione segreta. Per tale elezione è richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente del Consiglio sono incompatibili con quella di componente della Giunta.

3. Chiunque abbia partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio Provinciale è chiamato a deliberare, non può presiedere l'adunanza convocata per discutere e deliberare sul conto consuntivo della gestione di riferimento.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

## **Art. 50**

### **Compiti del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio:

a) garantisce e tutela i diritti dei Consiglieri;

b) convoca il Consiglio Provinciale secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento degli Organi Istituzionali con apposito ordine del giorno predisposto d'intesa con il Presidente della Provincia nella Conferenza dei Capigruppo;

c) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle

questioni sottoposte al Consiglio Provinciale;

d) presiede le sedute consiliari curando il regolare e corretto svolgimento dei lavori e del dibattito nel rispetto della libera e ordinata partecipazione di ciascun Consigliere;

e) può partecipare, con diritto di parola, alle Commissioni Consiliari Permanenti di cui già non sia membro;

f) convoca e presiede la Commissione dei Capigruppo Consiliari;

g) attiva e coordina le Commissioni Consiliari dirimendo conflitti e contrasti eventualmente insorti fra le stesse;

h) è destinatario di ordini del giorno, mozioni e interrogazioni di cui cura l'iscrizione all'ordine del giorno, della prima seduta consiliare utile;

i) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente Statuto.

## **Art. 51**

### **Competenze**

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la

concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Provincia a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione di competenza o nei programmi annuali;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla data di convalida dei Consiglieri.

## **Art. 52**

### **Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo**

1. Entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 77/1995.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Presidente a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

### **Art. 53**

#### **Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e le documentazioni in loro possesso, nonché i supporti tecnici utili all'espletamento del proprio mandato. Le documentazioni vengono, se richiesto, rilasciate in copia, senza alcun onere a carico dei Consiglieri. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
4. Alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta e ad ogni altra istanza dei Consiglieri, il

Presidente o gli Assessori da esso delegati rispondono per iscritto entro trenta giorni.

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi della legge n. 81/93 - art. 22, comma 2 - il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

6. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

8. Al Consigliere cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

#### **Art. 54**

##### **Decadenza per mancata partecipazione alle sedute**

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale oppure giustificare l'assenza.

2. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificazione, o al 50% delle sedute nell'arco dell'anno, decade dalla carica.

3. Il procedimento dichiarativo della decadenza è promosso dal Presidente del Consiglio, che, non appena rilevata l'esistenza di una delle cause di decadenza di cui al comma 2, la contesta al Consigliere interessato tramite comunicazione scritta portata a conoscenza del destinatario mediante notificazione. Il Consigliere cui vengano contestate le assenze ha diritto di far valere le

cause giustificative delle stesse sottoponendole, mediante comunicazione orale o scritta, all'esame della Commissione consiliare competente che viene convocata entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione. Entro i 30 giorni successivi alla riunione della Commissione il Consiglio Provinciale, ove ritenga sussistenti le cause di decadenza, la dichiara con propria deliberazione.

## **Art. 55**

### **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri Provinciali possono costituire gruppi consiliari corrispondenti alle liste che, nelle ultime elezioni amministrative, hanno ottenuto seggi in Consiglio.
2. E' consentito a più liste costituirsi in un unico gruppo (il cui Capogruppo sarà eletto con le modalità di cui al successivo art. 56).
3. I Consiglieri che risultino unici rappresentanti di una forza politica che abbia presentato una propria lista nelle ultime elezioni provinciali, qualora non sottoscrivano, ai sensi del successivo comma 5, la propria adesione ad un gruppo, sono Capigruppo e membri della Commissione dei Capigruppo consiliari.
4. I Consiglieri che non siano nelle condizioni previste dal precedente comma 3 e che non abbiano comunque sottoscritto la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo, non hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Capigruppo salvo quanto previsto dall'art. 58.
5. Ciascun Consigliere dichiara a quale gruppo intende appartenere. In difetto della dichiarazione di cui al primo comma, si intende che il Consigliere non appartenga ad alcuno dei gruppi individuati ai sensi del precedente comma 1.
6. I Consiglieri che, nel corso del proprio mandato, dichiarino di non voler più appartenere al gruppo indicato con la dichiarazione di cui al precedente 5° comma, senza contestualmente dichiarare la propria appartenenza ad alcuno dei gruppi di cui al 1° comma del presente articolo,

sono considerati indipendenti e, pertanto, si applica ad essi la disciplina di cui al precedente comma 4.

7. La richiesta di passaggio da un gruppo all'altro deve sempre essere accettata dal Capogruppo del gruppo cui si chiede di aderire.

8. I gruppi consiliari hanno sede presso gli uffici provinciali del capoluogo.

#### **Art. 56**

##### **Nomina dei Capigruppo**

1. Nella prima seduta del Consiglio Provinciale, acquisite le dichiarazioni di cui all'articolo precedente, i singoli gruppi nominano il proprio Capogruppo, dandone notizia al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio per formale presa d'atto.

#### **Art. 57**

##### **Programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale**

1. I lavori del Consiglio Provinciale sono organizzati dal Presidente del Consiglio d'intesa con il Presidente della Provincia nella conferenza dei Capigruppo.

#### **Art. 58**

##### **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Tutti i gruppi o i Consiglieri unici rappresentanti di forze politiche presenti in Consiglio hanno diritto di rappresentanza nelle Commissioni consiliari. La costituzione delle Commissioni e la nomina dei componenti delle stesse avviene in forza di apposito atto deliberativo del Consiglio.

La presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia è attribuita alla minoranza.

2. Per affrontare temi particolari, il Consiglio può costituire Commissioni con durata limitata al

raggiungimento dello scopo prefissato. La proposta di istituzione di dette Commissioni deve essere sottoscritta da almeno 13 Consiglieri.

3. Il criterio proporzionale viene assicurato previo esercizio del voto plurimo (esprimendo tutti i voti di cui il gruppo dispone in Consiglio).

4. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede consultiva e redigente e nominano nel proprio seno il Presidente.

5. E' altresì attivata la Commissione consiliare permanente dei Capigruppo di cui fanno parte il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale che la presiede e la convoca ed i Capigruppo.

#### **Art. 59**

##### **Pari opportunità**

1. La Provincia, tramite i propri Organi Istituzionali, promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali nonché di quelli degli enti, aziende, istituzioni da essa dipendenti.

#### **Art. 60**

##### **Commissione per le pari opportunità**

1. La Provincia promuove misure atte a superare i vincoli che si frappongono alla piena uguaglianza delle opportunità fra i vari soggetti per quanto riguarda il lavoro ed i rapporti di convivenza nella comunità assumendo il principio del valore della differenza di genere.

2. Al fine di favorire la realizzazione di azioni positive a favore delle donne, il sostegno di effettive situazioni di parità tra uomo e donna in tutti gli aspetti della vita ed, in particolare, del lavoro, dei servizi, della cultura e delle istituzioni, la Provincia istituisce la Commissione per le pari opportunità.

3. Le norme relative alle modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione per le pari opportunità sono rinviate ad apposito regolamento.

## **Art. 61**

### **Prima convocazione del Consiglio Provinciale**

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di notifica del verbale dell'Ufficio elettorale centrale di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia ed è presieduta dal Consigliere anziano per la convalida del Presidente e dei Consiglieri e per la elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio ai sensi dell'art.49 dello Statuto.

## **Art. 62**

### **Funzionamento del Consiglio Provinciale**

1. Le modalità ed i termini per la convocazione del Consiglio, la disciplina delle sedute, dello svolgimento dei lavori, della discussione, delle votazioni e delle deliberazioni del Consiglio Provinciale sono descritti, per quanto non espressamente definito in sede statutaria, dal Regolamento degli Organi Istituzionali.

## **Art. 63**

### **Adunanze di prima e seconda convocazione**

1. Il Consiglio Provinciale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia; però in seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un terzo dei Consiglieri.
2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale.
3. Per la validità della seduta è richiesta la partecipazione del Segretario Generale o suo sostituto.

## **Art. 64**

## **Proposte di deliberazione**

1. I Consigli non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea agli oggetti iscritti all'ordine del giorno della seduta e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno cinque giorni prima presso la Segreteria Generale, salvo i casi di urgenza, nei termini e con le forme previsti dal Regolamento Organi Istituzionali, ovvero qualora siano concordi tutti i Capigruppo.
2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

## **Art. 65**

### **Sedute pubbliche e segrete**

1. Le sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari di cui al precedente art. 58 sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone. Qualora, in corso di seduta, si verifichi l'esigenza di mantenere la segretezza, la decisione verrà assunta dal Presidente del Consiglio unitamente ai Capigruppo.
3. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
4. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.
5. Il Presidente del Consiglio può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.
6. Il Presidente del Consiglio per particolari motivi di ordine sociale e pubblico può indire informali adunanze del Consiglio Provinciale aperte alla partecipazione di persone estranee al Consiglio a titolo individuale o rappresentativo.

## **Art. 66**

### **Deliberazioni**

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano o a mezzo sistemi elettronici.
2. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
7. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
8. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza di tre Consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Le deliberazioni dei Consigli comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

## **Art. 67**

### **Astensioni**

1. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli enti cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di

interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, appalti di opere nell'interesse degli enti cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

#### **Art. 68**

### **Scioglimento del Consiglio**

1. I casi di scioglimento del Consiglio sono previsti dalla legge.

### **CAPO III**

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

#### **Art. 69**

### **Giunta Provinciale**

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La nomina della Giunta avviene con decreto del Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

#### **Art. 70**

### **Composizione**

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di Assessori compreso fra il minimo e il massimo stabilito dalla legge.

2. Gli Assessori saranno scelti tra cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Provinciale;

b) residenza nel territorio della provincia.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini

fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

#### **Art. 71**

#### **Ineleggibilità e incompatibilità**

1. Le ineleggibilità e le incompatibilità sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia.

#### **Art. 72**

#### **Mozione di sfiducia**

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

5. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

#### **Art. 73**

#### **Decadenza della Giunta**

1. La Giunta decade nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 44 del presente Statuto.

#### **Art. 74**

#### **Competenze**

1. Oltre a quelle previste dalla legge, spettano alla Giunta Provinciale le seguenti competenze:

- a) controlli delibere Enti;
- b) esami preliminari di atti di competenza del Consiglio Provinciale;
- c) definizione, approvazione ed eventuale variazione dei piani esecutivi di gestione;
- d) autorizzazione ed approvazione dei progetti esecutivi degli impianti di smaltimento rifiuti previsti nel Piano Provinciale;
- e) approvazione del Calendario Venatorio integrativo provinciale;
- f) adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'allegata dotazione organica;
- g) approvazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
- h) determinazione degli oneri finanziari in materia di pubblico impiego non direttamente quantificati dalla legge;
- i) determinazione degli onorari e dei compensi per la partecipazione a commissioni, collegi, comitati, ecc. che non siano quantificati per legge;
- l) bilancio percorrenze annue da ammettere a contributo, nonché autorizzazione all'istituzione di nuove corse e modifiche alle modalità di esercizio di autolinee;
- m) definizione criteri per l'espressione di pareri;
- n) approvazione accordi di programma ed atti equiparati;
- o) autorizzazione ad agire o resistere in giudizio;
- p) composizione di commissioni ed organi collegiali non altrimenti definita;
- q) definizione dei criteri per la concessione di contributi, quando i principi siano predeterminati da atti consiliari, dalla normativa regionale, statale o comunitaria;
- r) accettazione o diniego di deleghe, di competenze o di funzioni nonché modifica ed integrazione delle stesse;
- s) espressione di pareri di indirizzo richiesti dalla Regione o da altri soggetti istituzionali;

t) le attribuzioni di cui al successivo art. 122 del presente Statuto;

u) approvazione di atti la cui adozione sia ad essa demandata da piani, programmi, regolamenti, atti generali del Consiglio o sia richiesta da altre Autorità.

#### **Art. 75**

##### **Competenze surrogatorie**

1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'art. 32 commi 1 e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta Provinciale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### **Art. 76**

##### **Adunanze e deliberazioni**

1. Per la validità delle deliberazioni della Giunta Provinciale è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.

2. La proposta si intende approvata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti (e in caso di parità prevale il voto del Presidente).

3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta Provinciale.

4. Le sedute della Giunta Provinciale non sono pubbliche.

#### **Art. 77**

##### **Regolamento interno**

1. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento degli Organi Istituzionali.

#### **Art. 78**

##### **Partecipazione degli amministratori provinciali ad organismi vari**

1. Il Presidente e gli amministratori provinciali partecipano, in ragione del loro mandato, negli organismi di associazioni, fondazioni, enti, istituti di cui la Provincia fa parte secondo le indicazioni

previste dai rispettivi Statuti.

## **Art. 107**

### **Piani finanziari e mutui**

1. I piani finanziari e l'assunzione di mutui, non previsti in atti fondamentali del Consiglio Provinciale, per gli scopi ammessi dall'ordinamento contabile, devono essere deliberati dal Consiglio con il voto favorevole almeno della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.